



Regolamento per l'Acquisizione di Opere d'Arte

Premessa

Il presente Regolamento si intende ad integrazione e corredo del Protocollo n. 5 "Acquisti di opere d'Arte" del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi della L. 231/2001, adottato dalla Fondazione Carit con delibera del 29/01/2015 e modificato con delibera del 31/05/2017.

Articolo 1 – Definizione di opera d'arte

Ai fini del presente Regolamento, per opera d'arte si intende qualsiasi creazione dell'ingegno umano che, per valore estetico, culturale, storico, documentario o simbolico, contribuisca ad arricchire il patrimonio artistico e culturale della Fondazione.

Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipinti, sculture, installazioni, fotografie, opere grafiche, video, performance, oggetti di design, ceramiche, tessuti, documenti, testi critici, libri, strumenti musicali, mobili, manufatti artigianali di particolare pregio, nonché oggetti o materiali che, per concezione, contesto o significato, assumano una rilevanza artistica o testimoniale.

La Fondazione riconosce che l'arte si manifesta in forme molteplici e non convenzionali e, pertanto, considera come opera d'arte anche quei manufatti o progetti che, pur non appartenendo alle categorie tradizionali, esprimano un linguaggio creativo coerente con la missione culturale dell'Ente e con la ricerca estetica del proprio tempo.

Articolo 2 – Principi generali

L'attività di acquisizione di opere d'arte costituisce uno strumento fondamentale per la crescita e il consolidamento del patrimonio culturale della Fondazione e del territorio di riferimento. La collezione deve essere intesa non come un insieme statico di opere, ma come un organismo in continua evoluzione, capace di riflettere i mutamenti dei linguaggi artistici, nonché le trasformazioni economiche e sociali del territorio, in coerenza con la missione culturale e identitaria dell'Ente.

La collezione della Fondazione non rappresenta soltanto un valore patrimoniale, ma costituisce un racconto vivo della propria storia, di quella del territorio e, più in generale, della cultura di un Paese.

In questa prospettiva, essa assume anche un valore documentario e storico, oltre che una funzione educativa, destinata a essere tramandata alle future generazioni come testimonianza

di un percorso culturale condiviso e come patrimonio di conoscenza da preservare e rendere accessibile alla collettività.

Ogni nuova acquisizione contribuisce ad accrescere la qualità, la coerenza e la completezza del patrimonio artistico, arricchendo i percorsi di ricerca, approfondendo i nuclei tematici già esistenti e offrendo nuove prospettive di interpretazione.

L'attività di acquisizione deve ispirarsi a criteri di rigore, trasparenza e qualità, nel rispetto delle finalità istituzionali della Fondazione e nella prospettiva di favorire lo sviluppo culturale ed economico del territorio.

Ogni acquisto dovrà pertanto contribuire all'arricchimento del patrimonio artistico della Fondazione, garantendo autenticità, provenienza certa e valore culturale delle opere. L'acquisizione di un'opera rappresenta un investimento strategico e culturale, volto non soltanto ad ampliare il patrimonio dell'Ente, ma anche a garantirne la vitalità, la continuità e la funzione educativa nel tempo.

Articolo 3 – Canali di acquisto

Le opere d'arte possono essere acquisite esclusivamente tramite primarie case d'asta internazionali, riconosciute per reputazione, trasparenza e solidità economica e patrimoniale. Tra le case d'asta di riferimento potrebbero rientrare al momento dell'approvazione del presente regolamento le seguenti: Christie's, Sotheby's, Phillips, Bonhams, Dorotheum, Finarte, Il Ponte.

La Direzione della Fondazione potrà aggiornare l'elenco delle case d'asta riconosciute, secondo i criteri sopra indicati, sottoponendo tale aggiornamento all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 4 – Limiti di offerta

L'offerta di acquisto per ciascuna opera deve collocarsi all'interno della fascia di stima minima e massima indicata nel catalogo della casa d'aste.

È consentito un margine di tolleranza massimo del 5-10% oltre la stima massima, mentre sono ammesse offerte al di sotto della stima minima qualora l'aggiudicazione avvenga a condizioni ribassate o di particolare convenienza di mercato.



Articolo 5 – Requisiti documentali

È obbligatorio, prima di partecipare all'asta, richiedere alla casa d'aste il *Condition Report* dell'opera, che ne attesti lo stato di conservazione, eventuali restauri o difformità.

Qualora nel catalogo d'asta o nelle note di vendita siano citate certificazioni, archiviazioni o riferimenti bibliografici, deve essere richiesta preventivamente una copia di tali documenti o delle relative pagine di riferimento.

È titolo di preferenza l'acquisto di opere in possesso di una bibliografia e/o di una provenienza documentata, come – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – pubblicazioni, cataloghi di mostre, cataloghi ragionati, referenze museali, articoli di giornali o riviste specializzate. In caso di opere moderne e contemporanee, l'opera acquisita deve essere corredata da autentiche e/o certificazioni ufficiali rilasciate da fondazioni, archivi o eredi riconosciuti dell'artista. Per gli artisti scomparsi, l'autentica deve provenire esclusivamente da enti, fondazioni o archivi di riferimento legalmente riconosciuti e operanti secondo standard di trasparenza e tracciabilità.

Articolo 6 – Criteri delle acquisizioni

La Fondazione orienta la propria attività di acquisizione privilegiando opere che presentino un legame con:

- diretto o indiretto con il territorio;
- con progetti culturali, espositivi o tematici programmati o in corso di realizzazione;
- contributivo e/o migliorativo all'accrescimento del patrimonio della collezione della Fondazione, nel rispetto di principi di continuità e coerenza.

Articolo 7 – Approvazione

Ogni proposta di acquisto, accompagnata dalla documentazione prevista dall'articolo 5, deve essere sottoposta al Consiglio di amministrazione della Fondazione per la relativa approvazione.

Articolo 8 – Norma transitoria

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo in data 25/02/2026.